



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 410 del 22/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DI TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE (NIDI ED ASILI DELLA FASCIA D'ETA' 0-6 ANNI) FINO AL 30 OTTOBRE 2020 COMPRESO

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020,n. 198;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid — 19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS — CoV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia", che al paragrafo 2.2 dispone le modalità di sanificazione straordinaria della scuola secondo le indicazioni ivi specificate.

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.", e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15/10/2020 con la quale si dispone che con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020 in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza mentre nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 80 del 16/10/2020 con la quale, a parziale integrazione/modifica dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15/10/2020 si dispone che con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni);

ATTESO che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'impennata dei contagi da Covid-19 nel territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RITENUTO, alla luce di tanto, opportuno, disporre l'immediata sospensione di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) delle scuole dell'infanzia pubbliche e private (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni) fino alla data del 30 ottobre 2020 compreso;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o*

degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”

ORDINA

La sospensione di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) delle scuole dell'infanzia pubbliche e private (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni) fino alla data del 30 ottobre 2020 compreso

DISPONE

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Online del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) ed è diffusa con qualunque mezzo informatico.

La notifica della presente Ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Napoli.
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- al Comando di Polizia Locale di San Giuseppe Vesuviano;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giuseppe Vesuviano

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Catapano

